



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14735** del registro di
segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

R. P. (c.f. omissis), nata il omissis a omissis e residente in omissis
rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Masserut e Romano
Bottosso, entrambi del Foro di Pordenone, presso i quali ha eletto
domicilio in Via dei Molini, 3 Sc. B a Pordenone;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 04 luglio 2024, con l'assistenza della
dott.ssa Marta Mariani, il magistrato relatore, il V.P.G. dott.ssa
Mariapaola Daino e l'avv. Masserut per la convenuta;

ritenuto in

FATTO

La Procura contabile ha citato in giudizio R. P., dipendente del Comune
di Majano, ritenendo che abbia usufruito indebitamente di n. 100

giornate di assenza dal lavoro retribuite, ai sensi dell'art. 33 L.

104/1992, nel periodo compreso tra il 30 agosto 2019 ed il 29 ottobre

2021, per potere assistere i propri genitori invalidi al 100%. Dal giorno

01.11.2021 la convenuta risulta poi collocata in pensione.

La pubblica accusa contesta alla sig.ra P. di non aver prestato

assistenza ai genitori in tutti i 100 giorni di permesso goduti ai sensi

della citata legge n. 104/1992 e quindi di aver percepito indebitamente

la relativa retribuzione, quantificata complessivamente in euro

5.125,00.

Tale contestazione si fonda sulle risultanze delle indagini svolte dalla

Guardia di finanza nell'ambito del procedimento penale avviato dalla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine, dove la signora

P. risulta indagata per il reato di truffa aggravata continuata (artt. 81

cpv. e 640 co. 2 n. 1 c.p.), in relazione ai medesimi fatti oggetto del

presente giudizio (doc. A.1.1 citazione).

La Procura contabile richiama, in particolare, le dichiarazioni rese dal

fratello della convenuta, S. P., agli ufficiali di polizia giudiziaria delegati

delle indagini penali, in data 24.03.2021 (doc. 2 convenuta). In tale

occasione il fratello S. ha dichiarato di prestare assistenza ad entrambi

i propri genitori in forma continuativa, 7 giorni alla settimana, dal mese

di gennaio 2018, mentre la sorella R. si sarebbe occupata dei propri

genitori, in via esclusiva, solo fino al 2017. Il sig. S. P. ha inoltre

precisato di aver accolto temporaneamente il padre presso la propria

abitazione nei primi sei mesi del 2018, mentre successivamente, a

metà circa del 2018, si sarebbe trasferito in altra abitazione, vicino alla

residenza dei genitori, per prestare loro assistenza. Secondo tali dichiarazioni, dalla metà del 2018 il sig. S. si occuperebbe in maniera esclusiva dei propri genitori, mentre la sorella R., da tale periodo, si sarebbe occupata del padre solo sporadicamente, una o due volte al mese, per la sua igiene personale, con la precisazione che *“da circa sei mesi/un anno mia sorella non presta più neanche questa sporadica forma di assistenza, che si riduceva comunque ad una presenza di circa 1 o 2 ore. Attualmente mia sorella viene una o due volte al mese a fare visita ai genitori, a volte accompagnata dal figlio, per fargli salutare i nonni ma senza prestare alcuna attività di assistenza.”*

La pubblica accusa richiama inoltre le risultanze dei tabulati telefonici, relativi all'utenza intestata alla convenuta, dai quali emerge che in tre giornate di permesso (30.08.2019, 21.08.2020 e 20.08.2021) la sig.ra P. si trovava in diverse località turistiche (rispettivamente Roma, Ortisei e Jesolo), del tutto incompatibili con la possibilità di prestare assistenza ai propri genitori, residenti a San Daniele del Friuli (docc. A.1.3 – A.1.14 citazione).

Si è costituita in giudizio tempestivamente la convenuta, la quale riconosce di avere indebitamente beneficiato dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992 solamente nelle tre giornate a cui si riferiscono i tabulati telefonici prodotti dall'accusa (30.08.2019, 21.08.2020 e 20.08.2021); nelle ulteriori 97 giornate contestate la sig.ra P. afferma, invece, di aver regolarmente prestato assistenza ai propri genitori.

La difesa evidenzia, in particolare, che i tabulati telefonici prodotti dalla accusa risultano incompleti e si riferiscono alle sole tre giornate di

assenza non contestate (cfr doc. A.1.1 e A.1.14 compendio attoreo);

afferma inoltre che, se si analizzassero i tabulati completi, riferiti a tutte le giornate di permesso godute, emergerebbe che la sig.ra P. si è sempre regolarmente recata presso l'abitazione dei propri genitori per prestare loro assistenza e cura, con esclusione delle tre date sopra indicate.

La difesa ha richiesto pertanto, in via istruttoria, l'acquisizione dei tabulati telefonici relativi a tutte le giornate di assenza contestate dall'accusa.

Riguardo alle dichiarazioni rese dal sig. S. P. in data 24.03.2021, la difesa ha prodotto una sua contro dichiarazione scritta, datata 07 dicembre 2023, dove egli precisa: *"intendevo dire che in quel periodo, quando non lavoravo, ero prevalentemente lì con i miei genitori; perciò, quando ero al lavoro, non posso affermare che mia sorella R. non andasse a trovare o prestare assistenza ai miei genitori, non essendo fisicamente lì presso l'abitazione degli stessi genitori. Ribadisco che ho riferito sempre di circostanze in cui ero fisicamente presente e la potevo vedere, nulla posso dire di quando ella veniva presso i genitori in mia assenza"* (doc. 3 convenuta). Secondo la difesa, quindi, le affermazioni rese dal fratello S. nel corso delle indagini penali sarebbero state rese con eccessiva enfasi e leggerezza, anche a causa dei cattivi rapporti intercorrenti con la sorella R., come riconosciuto dallo stesso S. P. nelle proprie dichiarazioni.

La difesa ha anche prodotto il verbale di sommarie informazioni rese, in data 30.03.2021, dall'altro fratello della convenuta, P. P., il quale ha

dichiarato di essere a conoscenza del fatto che la sorella R. si reca dai genitori per prestare loro assistenza generalmente nelle giornate del venerdì (“... *Mia sorella, per quanto di mia conoscenza, mi pare che vada da loro il venerdì a prestare assistenza. ... Mia sorella R., per quanto ne so, cambia e lava mio padre e fa le pulizie il venerdì quando va da loro, quando riesce a passare. ...*” – doc. 4 convenuta).

In via istruttoria, oltre all’acquisizione dei tabulati telefonici riferiti alle 97 giornate di assenza non riconosciute come illegittime dalla convenuta, la difesa ha anche chiesto l’ammissione della prova testimoniale, sui fatti di causa, indicando come testi i fratelli S. e P. P.. All’udienza pubblica del 04 luglio 2024 il PM si è opposto alla richiesta di prova testimoniale avanzata dalla difesa, in quanto ritenuta irrilevante, ed ha concluso come da atto di citazione.

L’avvocato Masserut ha insistito per la citazione dei testimoni indicati nella comparsa di costituzione ed ha ribadito le conclusioni ivi formulate.

La causa è stata quindi trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento della responsabilità di R. P. in relazione a n. 100 giornate di permesso retribuito, godute ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992, per assistere i propri genitori invalidi al 100%.

Secondo l’ipotesi accusatoria, nelle giornate di permesso la convenuta non si sarebbe recata presso l’abitazione dei propri genitori e non

avrebbe quindi prestato loro assistenza, percependo illegittimamente la retribuzione relativa a tali giornate di assenza dal lavoro.

Sulla base della documentazione agli atti, tenuto conto degli elementi probatori prodotti dall'accusa e delle contestazioni della difesa, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria formulata dalla Procura contabile possa essere accolta solo in parte, con riferimento alle sole tre giornate non contestate dalla stessa sig.ra P. (precisamente il 30.08.2019, il 21.08.2020 ed il 20.08.2021), per le ragioni di seguito illustrate.

2. Preliminarmente, il Collegio rigetta entrambe le istanze istruttorie formulate a prova contraria dalla difesa (l'acquisizione dei tabulati telefonici e l'ammissione della prova testimoniale), in quanto irrilevanti, stante l'insufficienza degli elementi probatori forniti dall'accusa ed il conseguente esito del giudizio.

3.1 Nel merito, come detto, la richiesta risarcitoria formulata dalla pubblica accusa può trovare accoglimento solamente per le tre giornate nelle quali la convenuta ha riconosciuto di non aver prestato assistenza ai propri genitori, come peraltro comprovato dai tabulati telefonici allegati all'atto di citazione, i quali attestano, nelle giornate del 30.08.2019, del 21.08.2020 e del 20.08.2021, la presenza della sig.ra P. in diverse località turistiche, lontane dalla residenza dei genitori, come sopra meglio precisato (docc. A.1.3 – A.1.14 citazione).

Il danno patrimoniale corrispondente alla retribuzione percepita per queste tre giornate di permesso ammonta, secondo il conteggio della pubblica accusa, non contestato, peraltro, dalla difesa, ad euro 153,75

(doc. A.1.16 citazione), oltre rivalutazione monetaria, secondo l'ordinaria disciplina delle obbligazioni di valore, per semplicità di calcolo decorrente dalla notizia di danno (annotazione di p.g. del 14.07.2023, pervenuta in data 18.07.2023 – doc. A.1 citazione) al deposito della presente sentenza, ed interessi legali dalla data del deposito sino al saldo effettivo.

3.2 Non può trovare, invece, accoglimento la richiesta risarcitoria relativa alle ulteriori 97 giornate di permesso, in quanto non risulta provato che, in tali occasioni, la convenuta non abbia effettivamente prestato assistenza ai propri genitori.

Le dichiarazioni rilasciate dal sig. S. P. in data 24.03.2021 non appaiono attendibili ove escludono che la sorella R. abbia mai prestato assistenza ai propri genitori da gennaio 2018 in poi, in quanto risultano contraddittorie rispetto a quanto affermato nella medesima occasione, laddove il sig. S. P. ha invece riconosciuto che la sorella si occupava dell'igiene personale del padre una o due volte al mese, pur precisando che tale assistenza si limitava a una o due ore per volta. Le affermazioni del 24.03.2021 sono state poi ulteriormente contraddette dalle dichiarazioni scritte prodotte dalla difesa e rilasciate sia dallo stesso S. P., il quale non esclude che la sorella R. abbia fatto visita ai genitori in sua assenza, sia dal fratello P. P., il quale ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che la sorella R. presta assistenza ai genitori nelle giornate del venerdì, come sopra meglio precisato (docc. 3 e 4 convenuta).

Ai fini dell'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie di S. P.

assumono rilievo, inoltre, i cattivi rapporti intercorrenti con la sorella, secondo quanto riconosciuto da lui stesso nel verbale del 24.03.2021 (doc. 2 convenuta). Risulta peraltro poco verosimile che la convenuta abbia improvvisamente cessato ogni assistenza o visita dei propri genitori da gennaio 2018 in poi, se prima se ne occupava in via esclusiva, come riconosciuto dallo stesso fratello S. nelle dichiarazioni del 24.03.2021.

Ciò considerato, il Collegio ritiene non raggiunta la prova della illecita percezione della retribuzione relativa alle 97 giornate di permesso retribuito, per le quali la convenuta afferma di aver regolarmente prestato assistenza ai propri genitori.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14735 del registro di segreteria, respinta ogni ulteriore domanda, istanza od eccezione:

- condanna R. P. al pagamento in favore del Comune di Majano (UD) della somma di euro 153,75, oltre rivalutazione monetaria dalla data della notizia di danno (18.07.2023) sino al deposito della presente sentenza ed interessi legali dalla data del deposito sino al saldo effettivo;

- condanna R. P. al pagamento in favore dello Stato delle spese di giudizio, pari ad euro 186,47.

